

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6 DI SANLURI

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO

TRA

l’Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri, di seguito denominata ASL 6, con sede legale in Sanluri, Via Ungaretti n. 9 (Codice Fiscale 91009910927) nella persona del Dr. Salvatore Piu, nato a Muravera (CA) il 23/01/1950, Direttore Generale e legale rappresentante della stessa

E

La Cooperativa sociale “SOLIDARIETA’ 2008”, di seguito denominata anche “Cooperativa”, con sede legale in Cagliari, Via Freud n. 2 (P.IVA/C.F. 03151170929), nella persona del suo legale rappresentante, Sig. Pierandrea Costa, nato a Cagliari il 03/07/1976 e residente a Cagliari in Via Istria n. 6.

PREMESSO

- che la Cooperativa ha come oggetto sociale lo svolgimento di attività diverse, tra le quali prestazioni di servizi all’amministrazione pubblica, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone socialmente svantaggiate ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. 08/11/1991, n. 381;
- che con deliberazione n. 221 del 01/03/2013 l’Azienda ha manifestato l’intendimento di promuovere il ricorso alle cooperative sociali di tipo B e ai loro consorzi, quale strumento volto a favorire la promozione umana e l’integrazione sociale delle persone svantaggiate, utilizzando l’affidamento diretto, con stipula di convenzioni, per le forniture di beni e servizi, diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato, al netto dell’Iva, sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici;
- che l’Azienda intende dare corso alla progettualità elaborata con riguardo ai servizi amministrativi aziendali per l’implementazione delle attività amministrative afferenti ai servizi centrali e connesse all’erogazione delle prestazioni sanitarie, da realizzare con l’impiego di cooperativa sociale di tipo “B”;

- che pertanto l'Azienda, per l'implementazione delle attività di cui sopra e in accoglimento della proposta presentata, intende assegnare alla Cooperativa un servizio di supporto amministrativo, mediante convenzione da stipularsi ai sensi dell'art. 5, L. 08/11/1991, n. 381, in materia di disciplina delle cooperative sociali; dell'art. 10, comma 1, lett. B), L.R. 22/04/1991, n. 16, in materia di cooperazione ed associazionismo, dell'art. 24, comma 1, lett. C) L. 27/12/2002, n. 289, Legge finanziaria 2003;
- che i punti che precedono fanno parte integrante e sostanziale del presente atto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1- Oggetto della Convenzione

L'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri, in esecuzione della Deliberazione n. 237 del 12 MAR. 2013, affida alla Cooperativa sociale Solidarietà 2008, per il periodo di n. 12 mesi naturali e consecutivi, decorrente dalla data del 11 marzo 2013, il servizio di supporto amministrativo per l'implementazione delle attività amministrative di cui in premessa, secondo il fabbisogno orario dettagliato nel piano economico Allegato 1.

Il servizio di affidamento dovrà svolgersi nella piena e stretta osservanza:

- 1) delle norme della presente convenzione;
- 2) delle norme vigenti in materia di regolamentazione dell'attività amministrativa nelle Pubbliche Amministrazioni;
- 3) delle indicazioni impartite dai Responsabili delle UU.OO. coinvolte;
- 4) delle norme vigenti in materia di sicurezza di igiene del lavoro;
- 5) delle norme contrattuali e previdenziali applicate in materia di rapporti di lavoro.

Articolo 2 – Importo corrispettivi

L'importo complessivo della convenzione è quantificato in € 198.275,00, Iva di legge esclusa (€ 239.912,80 comprensivi di Iva) come da piano economico presentato dalla Cooperativa, di cui € 5.775,00 per costi generali della Cooperativa ed € 500,00 per oneri della sicurezza per rischi specifici dell'attività d'impresa, fatta salva, per questi ultimi, diversa quantificazione derivante da stesura del DUVRI.

Articolo 3 - Durata e decorrenza della Convenzione

La presente Convenzione decorre dalla data del 11 marzo 2013 e avrà scadenza il 10 marzo 2014, con esclusione del tacito rinnovo.

Articolo 4 – Obblighi in capo all’Azienda

Sarà cura dei Responsabili di ogni singola U.O. interessata impartire le direttive alla Cooperativa per la migliore esecuzione del servizio.

Articolo 5 – Obblighi in capo alla Cooperativa

Sarà cura della Cooperativa rispettare le indicazioni fornite dai Responsabili di ogni singola U.O. interessata e dal personale loro delegato alla verifica dell’andamento dell’erogazione del servizio.

La Cooperativa esonera l’Azienda da qualsiasi danno cagionato dal personale dipendente della medesima, nell’esecuzione del servizio in oggetto.

Articolo 6 – Rendiconto e fatturazione

Al termine di ogni mese, la Cooperativa dovrà presentare all’Azienda regolare fattura, riferita al mese di competenza, debitamente presa in carico dai Responsabili dei Servizi interessati.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato di norma entro 60 giorni dalla data della loro ricezione. I termini di pagamento si intendono sospesi qualora le fatture non siano corredate della documentazione richiesta al comma 1 del presente articolo.

L’eventuale ritardato pagamento delle fatture entro i termini di cui al comma precedente comporterà il riconoscimento degli interessi al saggio legale per tutto il periodo intercorrente tra il giorno successivo a quello di scadenza del termine e quello finale della data di liquidazione.

La Cooperativa si obbliga, a pena di nullità assoluta del presente contratto, a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti i servizi in oggetto, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni.

La Cooperativa deve comunicare alla ASL di Sanluri gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, a far data dalla prima operazione finanziaria relativa alla convenzione in oggetto., comunicando contestualmente le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. Lo stesso soggetto deve provvedere, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai

dati trasmessi.

La ASL di Sanluri può risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod Civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Cooperativa convenzionata con raccomandata A/R, nel caso in cui le transazioni siano effettuate senza avvalersi del beneficio bancario o postale ovvero senza analoghi strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Le fatture dovranno essere intestate all'Azienda sanitaria Locale n. 6 di Sanluri, Via Ungaretti n. 9, 09025 Sanluri (VS), CF 91009910927, e dovranno riportare la dicitura "**Deliberazione n. 237 del 12.03.2013 CIG 4988828F16**".

Articolo 7 – Penalità

In caso di interruzione o di irregolarità nell'esecuzione del servizio, l'Azienda provvederà a contestare alla Cooperativa l'inadempienza. Sarà cura della Cooperativa provvedere immediatamente al ripristino degli standard qualitativi previsti dalla presente convenzione.

In caso di inadempienza grave, contestata con verbale in contraddittorio, l'Azienda potrà applicare una penale che varia dall'1% (unopercento) al 5% (cinquepercento) dell'importo mensile, in funzione della gravità dell'inadempienza, mediante emissione da parte della Cooperativa di nota di credito.

Articolo 8 – Spese inerenti l'affidamento del servizio

Sono a carico della Cooperativa affidataria, in riferimento al personale proprio dipendente, tutte, indistintamente, le spese inerenti il servizio (oneri per lo spostamento da una sola sede aziendale all'altra del personale utilizzato, contributi previdenziali, assicurazioni obbligatorie etc.) e tutte quelle altre spese, imposte o tasse che dovessero applicarsi, a qualsiasi titolo, al servizio espletato.

Articolo 9 – Quadro normativo di riferimento

L'affidamento della fornitura del servizio in oggetto si intende assegnato in deroga alle vigenti normative in materia di contratti della pubblica amministrazione secondo quanto stabilito dall'art. 5, L. 08/11/1991 n. 381, in materia di disciplina della cooperative sociali; dall'Art. 10, comma 1, lett. B), L.R. 22704/1991, n. 16, in materia di cooperazione ed associazionismo; dall'art. 24, comma 1, lett. C) L. 27/12/2002, n. 289, Legge finanziaria 2003.

Articolo 10 – Elezione foro territorialmente competente

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione della convenzione sarà competente solo ed esclusivamente il Foro di Cagliari.

Articolo 11 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si fa espresso riferimento alla vigente normativa in materia dei contratti della pubblica amministrazione.

Sanluri, li _____

L'Amministratore unico della
Cooperativa Sociale Solidarietà 2008

Sig. Pierandrea Costa

Il Direttore Generale
Asl n. 6 di Sanluri

Dr. Salvatore Piu

Parere favorevole Resp.le Servizio Affari Generali e Legali 